



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 maggio 2023
(OR. en)

8771/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0107 (NLE)**

**FISC 72
ECOFIN 381**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale
di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE consente all'Ungheria di esentare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio¹ l'Ungheria è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE e quindi a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione ("misura speciale").
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 dicembre 2022, l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione ad innalzare la soglia della misura speciale vigente a 71 500 EUR per la durata restante del periodo autorizzato.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda dell'Ungheria con lettera dell'11 gennaio 2023. Con lettera del 12 gennaio 2023 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 per quanto riguarda l'autorizzazione concessa all'Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 12 del 19.1.2022, pag. 148).

- (5) La misura speciale richiesta dall'Ungheria è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio¹, che mira a ridurre l'onere di conformità per le piccole imprese e ad evitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (6) La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno comunque la facoltà di scegliere il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
- (7) Stando alle informazioni trasmesse dall'Ungheria, la misura speciale avrà soltanto un effetto trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
- (8) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio², l'Ungheria non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.

¹ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

² Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 9).

- (9) Tenuto conto dell'incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all'Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità, e tenuto conto dell'effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l'Ungheria ad applicare la misura speciale.
- (10) È opportuno che l'applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 12), della direttiva suddetta e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare l'Ungheria ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
- (11) È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata ad esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 71 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto dal giorno della notifica.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 4

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
